



Sentenza n. 175 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Stefano Petitti
decisione del 25 settembre 2024, deposito del 7 novembre 2024
comunicato stampa del 7 novembre 2024

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

atto di promovimento: ric. n. 2 del 2024

parole chiave:

BILANCIO E CONTABILITÀ PUBBLICA – FINANZA REGIONALE – FONDO
DI SVILUPPO E COESIONE

disposizioni impugnate:

- artt. 1, comma primo, 2, comma quarto, da 9 a 15 e 22 del [decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 13 novembre 2023, n. 162](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3, 5, 81, 97, 117, 118, 119 e 120 della [Costituzione](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale – manifesta inammissibilità – infondatezza – cessazione della materia del contendere

La Regione Campania aveva impugnato gli artt. 1, comma 1 – nella parte in cui sostituisce l'art. 1, comma 178, lettere d) e i), della legge n. 178 del 2020 – 2, comma 4, da 9 a 15 e 22, del decreto-legge n. 124 del 2023, come convertito, in riferimento a plurimi parametri costituzionali.

In particolare, con un primo ordine di motivi, il ricorso regionale censurava le disposizioni del decreto-legge aventi ad oggetto **la riforma delle politiche di coesione e del relativo ciclo di programmazione per il periodo 2021-2027**.

Dopo aver ricostruito il quadro normativo in cui si collocano le disposizioni censurate, la Corte costituzionale, in primo luogo, ha ritenuto **non fondate** le questioni di costituzionalità riguardanti la previsione dell'art. 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020, come sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, secondo cui la stipula dell'Accordo per la coesione tra Stato e Regione può intervenire solamente una volta «dato atto dei risultati dei precedenti cicli di programmazione».

Secondo la Corte, infatti, a differenza di quanto asserito nel ricorso, **il riferimento della disposizione impugnata ai risultati dei precedenti cicli di programmazione non impone alla Regione destinataria dei fondi di dare prova dell'avvenuto completamento dei progetti e della relativa verifica**, ma si traduce in un «adempimento

istruttorio nel corso del quale viene operata una ricognizione dei progetti in essere al fine di verificare la maggiore o minore fattibilità di quelli rientranti nel ciclo di programmazione futuro», che non determina affatto il venir meno del reciproco impegno delle parti al raggiungimento di una soluzione condivisa in sede di Accordo per la coesione, **nello spirito del principio di leale collaborazione**.

In secondo luogo, la Corte ha ritenuto **non fondato** anche il motivo di ricorso con cui la Regione aveva impugnato la disposizione di cui all'art. 1, comma 178, lettera *λ*, della legge n. 178 del 2020, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge n. 124 del 2023, nella parte in cui prevede che, per far fronte a eventuali carenze di liquidità, **le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), assegnate per un intervento e non ancora utilizzate, «possono essere riassegnate per un intervento di titolarità di altra amministrazione, la cui realizzazione presenti carattere di urgenza».**

La disciplina impugnata, osserva al riguardo la Corte, risulta «finalizzata a contrastare il problema dei ritardi e delle inefficienze nella realizzazione dei progetti finanziati con il FSC, anche sulla base di meccanismi di monitoraggio idonei a condurre, in caso di mancato utilizzo delle risorse assegnate, al definanziamento del progetto le cui risorse non siano state utilizzate nei termini del cronoprogramma contenuto nell'Accordo per la coesione». Quest'ultima eventualità, secondo il giudice delle leggi, è stata prefigurata dalla disposizione al suo esame **«secondo termini e modalità non lesive dei principi di ragionevolezza e buon andamento dell'amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 Cost.»**. Essa, infatti, deve essere interpretata nel senso che «il definanziamento in questione non possa che avere ad oggetto risorse che siano state assegnate alla Regione a seguito della stipula dell'Accordo per la coesione, ma rispetto alle quali non sia ancora intervenuto alcun impegno di spesa». Inoltre, a differenza di quanto prospettato nel ricorso, **la sanzione dell'eventuale definanziamento «non è affatto insensibile all'eventualità che il ritardo accumulato nell'utilizzo delle risorse non sia imputabile a carenze dell'amministrazione regionale»**, dal momento che, al ricorrere di tali ipotesi, dall'ultimo periodo della lettera *λ* dell'art. 1, comma 178, della legge n. 178 del 2020 e dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 124 del 2023 si ricava la possibilità, per la Regione, di chiedere la rinegoziazione del cronoprogramma contenuto nell'Accordo per la coesione, in vista della sua corretta e tempestiva esecuzione.

La Corte ha **accolto**, invece, la questione di legittimità costituzionale relativa alla disposizione contenuta nell'art. 2, comma 4, dello stesso decreto-legge, la quale, disponendo un **definanziamento automatico nel caso in cui venga riscontrato il mancato rispetto del cronoprogramma di spesa annuale da parte della Regione**, ha compreso «in termini irragionevoli l'autonomia regionale nell'esercizio della propria potestà di programmazione ed esecuzione dei progetti afferenti al FSC», in violazione degli artt. 3, 5 e 97 Cost.

La disposizione in esame, infatti, **non attribuisce adeguato rilievo all'eventualità che il ritardo sia imputabile a fattori estranei alla responsabilità dell'amministrazione regionale**, non assicurando alla Regione «alcuna possibilità di essere sentita dalle autorità statali in un momento precedente all'adozione del provvedimento con cui viene definanziato il relativo intervento e vengono riassegnate le risorse ad altra amministrazione». Tale omissione, prosegue la Corte, «è lesiva della posizione della Regione, perché differenzia in modo irragionevole le conseguenze del mancato rispetto del cronoprogramma a seconda che si riferiscano al mancato utilizzo delle risorse ovvero al rispetto del cronoprogramma dei pagamenti, e non risponde a un canone di buona amministrazione, poiché il

definanziamento automatico previsto dalla disposizione in esame interviene in una fase in cui il progetto è in corso di realizzazione, ciò che richiede di scongiurare quanto più possibile – per il tramite di una pronta ed efficace interlocuzione tra amministrazioni – il dispendio di risorse già impiegate».

Per queste ragioni, **la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 124 del 2023, come convertito, nella parte in cui non prevede che il definanziamento di cui al primo periodo sia disposto sentita l'amministrazione titolare dell'intervento definanziato.**

Infine, con un secondo gruppo di motivi, la Regione Campania aveva impugnato gli artt. da 9 a 15 e 22 del decreto-legge n. 124 del 2023, come convertito, nella parte in cui prevederebbero un **ingiustificato e indebito accentramento della *governance* di un istituto quale la Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES unica)**, che inciderebbe sulle competenze legislative regionali.

In relazione alle censure relative all'art. 9, tuttavia, la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, alla luce della rinuncia al ricorso avanzata *in parte qua* dalla Regione, mentre le questioni aventi ad oggetto gli altri articoli del decreto-legge sono state dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione.

Lorenzo Madau